

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI VOLONTARI
PER SCOPI DI PUBBLICA UTILITÀ
E RELATIVO REGISTRO**

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO:

- **APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 11 IN DATA 27.04.2018, DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____;**
- **PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL _____ AL _____, AI SENSI DELL'ART. 74 DELLO STATUTO COMUNALE.**

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento. Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina la partecipazione in forma volontaria di singoli residenti in Villanova d'Asti, di gruppi spontanei informali, di comitati, di associazioni regolarmente e formalmente costituite e di imprese alla realizzazione di servizi ed interventi di interesse generale, volti alla realizzazione del bene comune, che l'Amministrazione intende promuovere e favorire. Resta fermo il fatto che l'attività di volontariato è libera, personale, spontanea, gratuita e senza fini di lucro, per cui ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e quale espressione di responsabilità sociale e civile.
2. Il Comune di Villanova d'Asti riconosce infatti il ruolo del volontariato come forma di solidarietà sociale, di sinergia tra pubblico, privato e volontari, rispondendo al principio di sussidiarietà orizzontale.
3. L'Amministrazione persegue una duplice finalità:
 - favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale nel Comune, valorizzando il contributo volontario dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio per la tutela e la promozione del benessere del Comune e la concreta partecipazione alla vita della comunità;
 - integrare, migliorare e qualificare i propri servizi resi ai cittadini attraverso l'apporto degli stessi.
4. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
5. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

Art. 2 - Criteri generali di utilizzo

1. Le attività di volontariato, in quanto espressione di contributo costruttivo alla comunità civile ed allo sviluppo dei servizi comunali di pubblica utilità, sono conferite esclusivamente a volontari sia come impegno spontaneo singolo che di gruppo.
2. L'Amministrazione può avvalersi di volontari per attività non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio o per loro indisponibilità o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.
3. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolare gravità o che comportino l'utilizzo di macchine operatrici ovvero attrezzature comportanti abilitazioni o rischi particolari all'utilizzo.
4. Le attività di volontariato sono individuate, in linea di massima, fra i seguenti settori di intervento:
 - trasporto alunni e persone disagiate
 - trasporto materiali (es. rifiuti ingombranti) a sostegno di persone disagiate
 - sorveglianza, gestione, manutenzione e pulizia di parchi, giardini, aree verdi, locali pubblici, aree attrezzate pubbliche e strutture pubbliche

- vigilanza per la pulizia di boschi e strade, raccolta di rifiuti sparsi, pulizia di strade, piazze e arredi urbani;
 - attività complementari di manutenzione e riqualificazione degli edifici, come pittura muri, sistemazione piastrelle rotte, sostituzione lampade, sistemazione di porte/finestre con spifferi, sgombero locali;
 - attività finalizzate alla protezione civile delle popolazioni
 - informazione ed educazione ambientale
 - organizzazione, allestimento e sostegno per la realizzazione di iniziative culturali, sociali, ricreative, manifestazioni ed eventi sportivi;
 - assistenza ed animazione per giovani e giovanissimi
 - assistenza all'accesso a servizi informativi (sito comunale, siti utili, sistema bibliotecario, ecc.)
 - attività di supporto agli uffici, comunicazione, archivio;
 - ogni altra attività ritenuta meritevole di valorizzazione, svolta in modo volontario e gratuito.
5. La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie, ha la facoltà di individuare altri settori di intervento, purché finalizzati ad obiettive esigenze di pubblico interesse ed il cui espletamento non comporti l'accesso agli atti dell'Ente.

Art. 3 - Modalità e criteri di affidamento

1. I soggetti disponibili dovranno presentare domanda finalizzata a svolgere attività di volontariato indicandone eventualmente il periodo.
2. Le domande sono presentate a mezzo degli appositi moduli conformi allo schema allegato
3. L'affidamento dell'attività di volontariato è effettuata dal responsabile dell'ufficio comunale competente per il settore cui è riconducibile l'attività da svolgersi, con modalità e condizioni tali da garantire una completa turnazione fra i volontari nell'espletamento delle mansioni inerenti le attività di volontariato.
4. È facoltà del responsabile stabilire, occorrendo, particolari condizioni e modalità di svolgimento delle mansioni con carattere vincolante, a pena di revoca dell'affidamento.
5. Costituisce condizione vincolante per l'affidamento dell'attività la preventiva integrale accettazione scritta del presente regolamento.

Art. 4 - Requisiti

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con questo ente deve:
 - a. essere maggiorenne;
 - b. non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
 - c. caratteristiche operative proprie dello specifico incarico.La partecipazione è aperta a tutti, anche cittadini comunitari o stranieri, purché in possesso di idoneo titolo di soggiorno.
2. Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

Art. 5 - Qualificazione giuridica e fiscale dell'incarico

1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. E' una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.
2. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.
3. L'impegno connesso con gli incarichi di cui al presente regolamento non va inteso come sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato, né deve essere ritenuto indispensabile per garantire le normali attività comunali, nel cui ambito operativo si inserisca in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo pertanto un arricchimento di dette attività tramite l'apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza dei volontari.
4. Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.
5. L'affidamento dell'incarico esclude tassativamente ogni instaurazione di rapporto subordinato ancorché a termine.
6. L'incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità di motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo.

Art. 6 - Modalità organizzative

1. Le attività di volontariato sono normalmente promosse dal Sindaco, dagli assessori o consiglieri delegati per settore di attività che formuleranno proposte agli uffici competenti per le definitive determinazioni.
2. A ciascun volontario viene rilasciato un tesserino di riconoscimento con dati anagrafici e fotografia, attestante la qualificazione di volontario.
3. Il responsabile dell'ufficio comunale competente per il settore cui è riconducibile l'attività svolta dai volontari provvede, avvalendosi del personale comunale, ad organizzare, sovrintendere, verificare ed accertare le prestazioni relative intendendosi, ai meri effetti organizzativi, la sussistenza di subordinazione dei volontari rispetto al personale comunale.
4. Il responsabile vigila sullo svolgimento delle attività avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore.
5. Il responsabile verifica i risultati delle attività attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i beneficiari.
6. All'inizio dell'attività il responsabile predisponde, di comune accordo con i volontari, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.
7. Qualora le attività da svolgere richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle in possesso dei volontari impegnati, l'amministrazione valuterà la possibilità di fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi.

Art. 7 - Copertura assicurativa

1. L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.
3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'ente.

Art. 8 – Rimborsi spese

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.
2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.
3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata.
4. Le spese sostenute dal volontario, per i trasferimenti ed i pasti, possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, nel limite di dieci euro giornalieri con un massimo di centocinquanta euro mensili¹.

Art. 9 - Doveri dei volontari

1. Ciascun volontario è tenuto, a pena di revoca dell'incarico, a
 - svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità dell'interesse pubblico ed in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o di regolamento
 - rispettare gli orari di attività prestabiliti
 - tenere un comportamento verso chicchessia improntato alla massima correttezza ed educazione
 - tenere verso i dipendenti comunali un comportamento ispirato ad un rapporto di rispetto e collaborazione
 - non dedicarsi, in servizio, ad attività estranee a quelle per cui è stato conferito l'incarico
 - comunicare tempestivamente all'ufficio comunale competente eventuali assenze o impedimenti a svolgere le proprie mansioni
 - segnalare agli uffici comunali tutti quei fatti e circostanze che richiedano l'intervento di personale comunale.
2. Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale e/o civile, intendendosi che l'Amministrazione ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 10 – Registro dei Volontari

1. E' istituito il Registro dei Volontari.

¹ Modalità consentita dall'articolo 17 del decreto legislativo 117/2017, Codice del terzo settore.

2. Sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.
3. Le domande di iscrizione nel Registro sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione.
4. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.
5. Il Registro è tenuto dall'ufficio protocollo. Il Registro è pubblico e reso noto mediante il sito web dell'ente.

Articolo 11 - Bando

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente, l'ufficio Amministrativo pubblica sul sito web un Bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti, per l'iscrizione nel Registro.
2. Il bando è aperto e non ha scadenza.
3. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione da una Commissione composta da tre funzionari dell'ente.
4. La Commissione accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo, la Commissione comunica al candidato il diniego dell'iscrizione.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni in materia.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente.
3. Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'ente a tempo indeterminato.